Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 255 del 12 ottobre 1961

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 12 ottobre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **1022**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla motoaratura, alla trebbiatura ed alle attività minori e connesse delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1023**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco della provincia di Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1024**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1025**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli addetti alla spalatura ed allo sgombero della neve nella provincia di Cremona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1026**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1027**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Bologna. Forlì, Modena e Reggio Emilia e dalle imprese del legno della provincia di Ferrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1028**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Cuneo e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 1022.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla motoaratura, alla trebbiatura ed alle attività minori e connesse delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 5 luglio 1957, per gli addetti alla motoaratura e lavorazioni minori, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 10 luglio 1958, per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Ascoli Piceno e Fermo e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Macerata, il contratto collettivo 2 marzo 1956, per i lavori di trebbiatura, motoaratura, sgusciatura semi e granoturco, pressatura paglia ed operazioni similari, stipulato tra l'Associazione Provinciale Motoaratori e Trebbiatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale provinciale - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Ancona, in data 14 aprile 1960, n. 2 della provincia di Ascoli Piceno, in data 25 giugno 1960, e n. 3 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 5 luglio 1957 relativo agli addetti alla motoaratura e lavorazioni minori;

— per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 10 luglio 1958 relativo ai lavoratori dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi;

— per la provincia di Macerata, il contratto collettivo 2 marzo 1956 relativo ai lavori di trebbiatura, motoaratura, sgusciatura semi e granoturco, pressatura paglia ed operazioni similari;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla motoaratura, alla trebbiatura ed alle attività minori, connesse e comunque considerate nei contratti di cui al primo comma, delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 155. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 5 LUGLIO 1957, PER GLI ADDETTI ALLA MOTOARATURA E LAVORAZIONI MINORI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Addì 5 luglio 1957, alle ore 11, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Ancona

tra

l'Associazione Provinciale Trebbiatori di Ancona, rappresentata dal rag. *Barigelletti Pacinello*

e

la C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Giuseppe Leonetti;* in presenza dell'avv. *Alberto Cardinali*, dell'Ufficio Regionale del Lavoro:

è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori addetti alla trebbiatura dei semi ed alla motoaratura.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale addetto alla motoaratura ed alla trebbiatura di semi deve essere considerato a tutti gli effetti (previdenziali, assicurativi, corresponsione degli assegni familiari, ecc.) appartenente al settore industria.

Art. 2.

QUALIFICHE E RETRIBUZIONI

Per la campagna 1957, oltre il vitto e l'alloggio, i lavoratori verranno retribuiti come appresso:

Motoaratura:

Motorista meccanico addetto alla motoaratura . . . . L. 1.800 giornal.

Motorista non meccanico addetto alla motoaratura . . . . » 1.600 »

Lavorazioni minori (semi minuti):

Motorista meccanico addetto alle lavorazioni minori . . . . . . » 1.550 »

Motorista non meccanico addetto alle lavorazioni minori . . . . L. 1.400 giornal.

Imboccatore addetto alle lavorazioni minori . . . . » 1.200 »

Detti salari costituiscono il compenso giornaliero forfettario e sono comprensivi di ogni indennità. Essi inoltre si intendono corrisposti al netto di qualsiasi trattenuta ed assorbono ogni elemento accessorio alla retribuzione in atto negli altri settori dell'industria.

Resta comunque inteso che l'orario di lavoro è quello normale.

La retribuzione tuttavia è comprensiva dei periodi di attesa e ciò in considerazione della particolare natura delle lavorazioni.

Art. 3.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale verrà effettuato nella giornata di domenica.

Art. 4.

LAVORO FESTIVO

Per il lavoro effettuato nei giorni festivi, il salario verrà maggiorato del 50 %.

Art. 5.

FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA

La tariffa forfettaria di cui all'art. 2, comprende il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 6.

INDENNITÀ SOSTITUZIONE VITTO

L'indennità sostitutiva del vitto viene determinata nella misura di L. 500 (cinquecento) giornaliere.

Art. 7.

PERSONALE IN ORGANICO

E' fatto obbligo di avere in organico il seguente personale:

Motoaratura: n. 3 motoristi;

Lavorazioni minori: n. 1 motorista; n. 2 imboccatori.

I lavoratori potranno essere richiesti nominativamente agli Uffici di Collocamento; ma è indispensabile che essi siano muniti del libretto di lavoro oppure iscritti nelle liste speciali del loro Comune di residenza (circolare n. 28/26 VIII del 30 aprile 1956).

Si stabilisce altresì che qualora per causa di forza maggiore l'organico di cui sopra rimanesse temporaneamente incompleto, la retribuzione che sarebbe spettata all'assente o agli assenti, verrà suddivisa in parti uguali fra i rimanenti lavoratori, maggiorandola del 25 % per quelle prestazioni che superassero il normale orario di lavoro.

Art. 8.

SOSPENSIONE DEL LAVORO

In caso di sospensione del lavoro, dovuta a causa di forza maggiore, la retribuzione sarà ugualmente corrisposta per la giornata ai lavoratori, indipendentemente dal numero di ore effettivo di lavoro compiuto.

Art. 9.

APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica su tutto il territorio della provincia di Ancona ed ha valore per la campagna 1957 e si intenderà rinnovato per gli anni successivi se entro il 31 maggio di ciascun anno non ne verrà data regolare disdetta.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 LUGLIO 1958, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI LA MOTOARATURA PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Addì 10 luglio 1958, alle ore 17, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ascoli Piceno,

tra

l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Ascoli Piceno e Fermo, rappresentata dai signori *Luigi Blasi* e *Luigi Possanzini*

e

la C.I.S.L., rappresentata dal sig. Giuseppe Leonetti;

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Marcello Luzi*,

in presenza del dott. *Gino Pagnanelli* dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Ascoli Piceno;

è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi operanti nella provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1.

QUALIFICHE E RETRIBUZIONI

Il personale addetto alla motoaratura, che deve essere considerato a tutti gli effetti appartenente al settore industriale, sarà retribuito come segue:

Trattorista meccanico	L.	1.600
Trattorista	»	1.400

Detti salari costituiscono il compenso giornaliero forfettario e sono comprensivi di ogni indennità (contingenza, gratifiche, premi, ecc.).

Essi inoltre si intendono corrisposti al netto di qualsiasi trattenuta.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

La durata massima normale della giornata di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro effettivo.

Non si considerano come lavoro effettivo:

1) i riposi intermedi;

2) le soste di lavoro non inferiori a 10 minuti, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio.

I riposi, perchè possano essere detratti dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse e indicati nella tabella degli orari.

Si computa come lavoro effettivo:

a) il tempo impiegato per la preparazione e messa a punto del trattore;

b) il tempo occorrente per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione, riparazione del trattore e prestazioni accessorie;

c) il tempo necessario per i trasferimenti.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO

E' considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso pari alla paga oraria normale maggiorata del 20 % (venti per cento) quello disposto dall'azienda ed eseguito oltre la durata normale di lavoro, di cui al precedente art. 2.

Debbono intendersi ore di lavoro notturno quelle comprese tra le ore 21 e le ore 4.

Il lavoro compiuto nelle ore notturne sarà compensato con una maggiorazione pari al 20 % (venti per cento) della paga oraria normale.

Art. 4.

FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA

La tariffa salariale, di cui all'art. 1 è comprensiva del compenso per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 5.

Il presente contratto, valido per la provincia di Ascoli Piceno, ha la durata di un anno e si intende prorogato per gli anni successivi qualora non venga data formale disdetta almeno un mese prima della sua scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 MARZO 1956, PER I LAVORI DI TREBBIATURA, MOTOARATURA, SGUSCIATURA SEMI E GRANOTURCO, PRESSATURA PAGLIA ED OPERAZIONI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Addì 2 del mese di marzo dell'anno 1956 nella sede dell'U.P.L.M.O. di Macerata,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MOTOARATORI E TREBBIATORI di Macerata, rappresentata dal suo Direttore rag. *Simoncelli Ennio*,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. di Macerata, rappresentata dal suo Segretario generale cav. *Augusto Raveggi*, assistito dal sig. *Venturi Domenico*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L. di Macerata, rappresentata dal suo Segretario provinciale sig. *Pietroni Bruno*, assistito dal rag. *Pietroni Enrio*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO C.G.I.L., rappresentata dall'avv. *Latini Guido*;

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo al C.C.N.L. stipulato in Roma il 12 aprile 1939 tra la Federazione nazionale degli industriali, mugnai, pastai, risieri e trebbiatori e la Federazione nazionale lavoratori industrie metalmeccaniche.

Art. 1.

Ferma restando la parte normativa di cui al suddetto contratto nazionale di lavoro, modificato dalle vigenti disposizioni di legge sul collocamento dei lavoratori e degli apprendisti, si stabiliscono le paghe di cui appresso.

Art. 2.

Conduttori-macchinisti e trattoristi	L.	1.500	giorn.
Imboccatori e paglierini	»	1.400	»
Aiuto conduttore o aiuto trattorista	»	1.400	»
Apprendisti sopra i 18 anni	»	1.000	»
Apprendisti sotto i 18 anni	»	900	»

Art. 3.

I salari di cui sopra sono comprensivi di ogni indennità e dei ratei di ferie e gratifica natalizia.

Art. 4.

Qualora per esigenza di servizio il personale addetto alle operazioni di cui sopra presti servizio nei giorni considerati festivi, ad esso dovrà essere corrisposta la maggiorazione del 100 % sulle ore lavorate.

Art. 5.

Sono vietati i lavori a cottimo.

Art. 6.

La somministrazione del vitto al personale da parte dell'azienda agricola non costituisce titolo per la diminuzione della paga giornaliera stabilita dall'art. 2, ma la integra; per cui, qualora non venga somministrato il vitto stesso, dovrà essere corrisposta un'indennità sostitutiva pari a L. 200 giornaliere.

Art. 7.

In caso di sospensione di lavoro, sia pure dovuta a casi di forza maggiore, il personale riceverà la normale retribuzione giornaliera, prescindendo dal numero delle ore effettivamente lavorate, si intende quando la giornata è iniziata.

Art. 8.

Per apprendista deve intendersi l'operaio addetto per il primo anno ai lavori di cui al presente contratto.

Art. 9.

Il presente contratto di lavoro ha valore per il territorio della provincia di Macerata. Esso entra in vigore a partire dal 1° aprile 1956 e s'intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non sia data regolare disdetta con lettera raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 1023.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco della provincia di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 ottobre 1958, e relativa tabella, per gli operai addetti alla escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sindacato Provinciale Esercenti Cave di Ghiaia, Sabbia e Pietrisco, e la F.I.L.E.A., la F.I.L.D.E., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito, in data 17 giugno 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Treviso, in data 1 aprile 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 ottobre 1958, per gli operai addetti alla escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione di ghiaia, sabbia e pietrisco della provincia di Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 25. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1958, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA ESCAVAZIONE DELLA GHIAIA, SABBIA E PIETRISCO IN PROVINCIA DI TREVISO

Addì 1° ottobre 1958, in Treviso, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali:

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI della provincia di Treviso — Sindacato Provinciale esercenti cave di ghiaia, sabbia e pietrisco — agli effetti del presente contratto rappresentato dal cav. *Enrico Rizzetto,* Presidente del Sindacato medesimo, assistito dal rag. *Costante Rosolin,* Segretario della Associazione degli Industriali;

la F.I.L.E.A. Provinciale rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal sig. *Francesco Serafin,* assistito dal sig. *Scotti Renzo,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Treviso;
la F.I.L.D.E. Provinciale, agli effetti del presente contratto, rappresentata dal sig. *Sbarra Luigi,* assistito dal sig. *Silvio Zanol,* Segretario Sindacale dell'Unione Sindacale Provinciale;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA U.I.L., agli effetti del presente contratto, rappresentata dal suo Segretario sig. *Della Bella Renato:*

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti la escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco in provincia di Treviso.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai avverrà normalmente tramite l'Ufficio di Collocamento, salvo le deroghe e le eccezioni di legge in materia.

Per l'ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzion l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

a) carta di identità o documento equipollente;

b) libretto di lavoro:

c) tessere, libretti delle assicurazioni sociali, se ne sia già provvisto;

d) stato di famiglia aggiornato, se ha diritto agli assegni familiari;

e) tessera di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia, se ne sia già provvisto:

f) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto;

g) altri eventuali documenti prescritti dalla legge.

L'Azienda dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione il suo domicilio e tenerla informata degli eventuali cambiamenti.

All'atto del licenziamento l'azienda metterà a disposizione dell'interessato tutti i documenti di lavoro, facendosi rilasciare, dallo stesso, ricevuta.

La parte che contravviene a tale disposizione se ne assumerà la piena responsabilità a tutti gli effetti.

Art. 3.

VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro di ogni operaio potrà essere effettuata attraverso un periodo di prova non superiore ai sei giorni di lavoro.

Per gli operai specializzati e qualificati tale periodo potrà essere prorogato, di comune accordo, fino a due settimane.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità sostitutiva.

L'operaio che alla fine del periodo di prova non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro l'azienda e gli verranno pagate le ore di lavoro compiuto in base alla paga minima e relativi accessori, per la categoria nella quale avrà prestato la sua opera, qualora non sia stata stabilita fra le parti una retribuzione superiore.

All'operaio confermato in servizio alla scadenza del periodo di prova, l'anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione.

Art. 5.

CLASSIFICAZIONE OPERAI

Operai specializzati, sono gli operai adibiti a mansioni superiori a quelle degli operai qualificati, che richiedono una particolare perizia ed una completa conoscenza dei mezzi di lavoro e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specializzazione.

A titolo di esemplificazione vi appartengono:

Macchinisti patentati, motoristi, elettricisti, meccanici, capo cava, minatore, fuochino.

Operai qualificati sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di una capacità pratica e specifica di mestiere conseguita con adeguato periodo di tirocinio.

A titolo di esemplificazione vi appartengono:

Conduttori di draghe, di escavatori, di pale caricatrici e di locomotori.

Ausiliari: fabbri, elettricisti, meccanici, muratori, minatori, falegnami, ecc.

Operai comuni o manovali specializzati sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifica capacità, ma attitudini e conoscenze conseguibili con breve periodo di assestamento.

A titolo di esemplificazione vi appartengono:

Addetti ai frantoi, addetti agli argani, binaristi.

Manovali comuni si intendono tutti coloro che compiono lavori di manovalanza in genere o che, comunque, sono adibiti a lavori od operazioni di elementare esecuzione.

A titolo di esemplificazione vi appartengono:

Caricatori e scaricatori, badilanti, addetti in genere ad operazioni di facchinaggio, pulizia o semplici.

Art. 6.

PASSAGGIO DI MANSIONI

All'operaio che venga adibito temporaneamente a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che normalmente percepisce, sarà corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni durante il tempo per il quale vi resta adibito.

Qualora il suddetto passaggio si prolunghi per oltre due mesi, si intenderà che l'operaio avrà acquisito con le nuove mansioni il passaggio alla categoria superiore, a meno che non abbia sostituito altro dipendente assente per infortunio, malattia, ferie, brevi richiami alle armi.

All'operaio che venga temporaneamente adibito, non per sua colpa, a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello della sua categoria, competerà il salario stabilito per le mansioni superiori.

Art. 7.

MANSIONI PROMISCUE

L'operaio che sia adibito con carattere di continuità a più mansioni cui corrispondono diverse categorie, sarà classificato nella categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti a detta categoria ne assorbono in prevalenza l'attività.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata dalla legge con un massimo di 48 ore settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni ivi previste; per i lavori preparatori e complementari è ammesso il prolungamento dell'orario a regime salariale normale nei limiti di una ora al giorno complessivamente.

E' consentito alle aziende, nel quadrimestre giugno-settembre, di effettuare un orario di lavoro di 9 ore giornaliere retribuendo tutte le ore a paga normale.

Per il quadrimetre novembre febbraio l'orario normale di lavoro resta fissato in 7 ore giornaliere.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani e i portieri con alloggio nel cantiere o nelle immediate dipendenze di esso per i quali valgono le disposizioni di legge.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui al comma successivo, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari normali di cui all'art. 8 (orario di lavoro).

Le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono le seguenti:

straordinario diurno	18%
notturno non in turni	25%
straordinario in ore notturne	30%
notturno in turni avvicendati	7%
festivo	30%
straordinario festivo	40%
festivo in ore notturne	40%

Le percentuali suddette vengono calcolate sulla retribuzione oraria di fatto, compresa la quota dell'indennità di contingenza.

Per gli operai che lavorano a cottimo le percentuali di cui sopra verranno calcolate, oltre che sulla retribuzione predetta, sulla percentuale minima contrattuale di cottimo.

Le maggiorazioni per lavoro notturno di cui sopra non spettano ai guardiani notturni.

Per le ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino; tuttavia nelle aziende in cui per tradizione si deroga a detti limiti, per i mesi da maggio ad agosto, saranno considerate per notturne quelle dalle 20 alle 4.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale ricorre normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge

Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica, con un riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre sarà considerato festivo il giorno fissato per il riposo compensativo.

Art. 11.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche o, in loro vece, i giorni di riposo settimanale compensativo stabiliti ai sensi dell'art. 10 del presente contratto;

b) le seguenti festività nazionali di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260:

Anniversario della liberazione (25 aprile);
Festa del Lavoro (1° maggio);
Fondazione della Repubblica (2 giugno);
Unità Nazionale (4 novembre).

c) le seguenti festività infrasettimanali:

Capodanno (1° gennaio);
Epifania (6 gennaio;
S. Giuseppe (19 marzo);
Lunedì di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
Ss. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
S. Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
Festa del Patrono del luogo ove si trova il cantiere dal quale l'operaio dipende.

All'operaio chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale (domenica o in sua vece altro giorno compensativo a sensi dell'art. 10) sarà corrisposta la retribuzione maggiorata della percentuale stabilita dall'articolo 9) per il giorno festivo relativamente alle ore di lavoro prestato.

Per le festività di cui alla lettera *b)* il trattamento economico sarà quello stabilito dalla legge ivi citata.

Per le festività di cui alla lettera *c)*, quando non coincidono con la domenica o con il giorno di riposo compensativo, o con altro giorno festivo, il trattamento sarà il seguente:

1) se l'operaio non presta la sua opera a causa della festività gli verrà corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbe percepito se avesse lavorato secondo il prestabilito orario normale giornaliero se non fosse intervenuta la festività;

2) in caso di prestazione di lavoro, sarà corrisposta oltre alla retribuzione di cui al precedente comma, la retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate, senza maggiorazione per il lavoro festivo.

Agli operai che lavorino di domenica e godano quindi del riposo compensativo in altro giorno della settimana, le festività di cui alla lettera *c)* cadenti di domenica daranno diritto al trattamento di cui al punto 2), mentre non daranno diritto a tale trattamento quando cadranno nei giorni prestabiliti per il riposo compensativo.

Art. 12.

SOSPENSIONE E INTERRUZIONI DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro, che oltrepassi i 15 giorni, l'operaio potrà richiedere la risoluzione del contratto di lavoro con diritto al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso del licenziamento e degli altri diritti maturati.

In caso di brevi interruzioni di lavoro, dovute a causa di forza maggiore (maltempo, mancanza di energia elettrica, guasti, ecc.) nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino la mezz'ora nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro causate da maltempo, la direzione dell'azienda, trascorsa la mezz'ora prevista al comma precedente, potrà invitare le maestranze ad attendere, nell'ambito dell'azienda, la ripresa del lavoro; semprechè detta ripresa sia prevista entro breve tempo dalla interruzione.

L'eventuale attesa da parte delle maestranze non comporterà all'azienda l'obbligo di corrispondere alcun compenso.

Art. 13.

RIDUZIONE DEL LAVORO

In caso di precaria riduzione di lavoro, l'azienda provvederà, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni prima di operare licenziamenti di personale.

Art. 14.

RECUPERI

E' ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore ivi compresi i casi di alluvione o altri fatti metereologici e per le interruzioni dell'orario normale di lavoro concordato fra le parti interessate, purchè contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno e semprechè il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 15.

PERMESSI

L'azienda accorderà, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, senza diritto alla retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro.

Art. 16.

PERMESSI E LICENZE PER CARICHE SINDACALI

Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali, nazionali, regionali o provinciali della sua categoria che gli impediscano di prestare la sua normale attività presso l'azienda, ha diritto alla conservazione del posto per la durata della carica, con un massimo di due anni.

La richiesta di permesso relativa dovrà essere documentata con l'attestazione della necessità dell'assenza, rilasciata dalla rispettiva organizzazione.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.

Art. 17.

CHIAMATA ALLE ARMI E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, detto periodo sarà considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennità di anzianità, semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei 4 mesi dal giorno in cui avrà ripreso il lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltrechè alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni di legge in vigore all'atto del richiamo.

Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quelli di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.

L'operaio che entro tale termine si presenti all'azienda per riprendere il lavoro, qualora quest'ultima non lo rimetta in servizio, ha diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso, oltre naturalmente agli altri diritti maturati.

Art. 18.

CONGEDO MATRIMONIALE

Agli operi d'ambo i sessi, in occasione del loro matrimonio, spetterà, con la osservanza delle modalità ivi stabilite, il trattamento di cui all'accordo interconfederale vigente in materia.

Art. 19.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

La paga verrà effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente, secondo le consuetudini.

A richiesta degli operai, quando la paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, dovranno essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% della paga maturata.

La paga si effettua con busta o documento equivalente, preparata individualmente e recante la categoria dell'operaio, la distinzione dei singoli elementi che compongono la paga, il nominativo della impresa e il periodo cui si riferisce.

La paga sarà corrisposta immediatamente lopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera, o comunque in modo da evitare che i lavoratori debbano subire perdite di tempo superiore alla mezz'ora dalla fine dell'orario lavorativo.

La paga dovrà essere fatta normalmente non oltre il terzo giorno della scadenza del periodo cui si riferisce.

Art. 20.

RECLAMI SULLA PAGA

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o documento equipollente nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

L'operaio che non vi provveda perde ogni diritto di reclamo per quanto consegnatogli.

Art. 21.

COTTIMI

Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo.

Le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da consentire nei periodi di paga normalmente considerati, il conseguimento — da parte del complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo reparto — di un utile non inferiore al 10% della retribuzione (salario e contingenza).

In tal caso qualora l'operaio, lavorando a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

In ciascuna azienda le parti (operai e direzione), con la eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali potranno concordare tariffe per il lavoro a cottimo pieno, con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Art. 22.

TRASFERTE

All'operaio inviato in trasferta o comunque comandato a prestare la propria opera in località distanti oltre 5 Km. dal confine del Comune ove abitualmente lavora, verranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio e pagate le ore trascorse in viaggio fino al massimo di 8 ore per ogni giornata.

Nel caso in cui la zona di lavorazione di una stessa azienda si estenda in Comuni limitrofi ed abbia carattere unitario, la distanza suddetta si computa oltre i confini comunali della zona predetta.

All'operaio comandato in trasferta saranno rimborsate le spese di alloggio e vitto nei limiti normali.

I compensi di cui sopra non sono dovuti al lavoratore che ha la residenza nel Comune ove si effettua il lavoro, o quando questi, per effetto del trasferimento, sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale e che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Art. 23.

FERIE

L'operaio ha diritto per ogni anno di servizio prestato al godimento di un periodo di ferie retribuite pari a:

12 giorni, fino a 8 anni compiuti di anzianità.
14 giorni, per anzianità di 9 anni ed oltre.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione dell'Azienda tenendo conto del desiderio dell'operaio e compatibilmente con le esigenze di lavoro.

In caso di ferie collettive, oppure di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese superiore ai 15 giorni saranno considerate a questo effetto come mese intero.

I giorni festivi retribuiti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 11, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità.

Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, in considerazione della natura dell'industria di escavazione della ghiaia e della sabbia, l'operaio non usufruisca del godimento di parte o di tutto il periodo di ferie, è ammessa la sostituzione del godimento con una indennità pari alla retribuzione per il periodo non goduto.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Art. 24.

GRATIFICA NATALIZIA

La misura e le modalità di corresponsione della gratifica natalizia sono regolate dall'accordo confederale 27 ottobre 1946.

Art. 25.

PRONTO SOCCORSO

Ogni cantiere dovrà essere fornito di cassetta di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio.

Per il materiale di medicazione di cui devono essere fornite tali cassette, valgono le norme di legge.

Art. 26.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo fondati motivi di impedimento.

Art. 27.

MALATTIA

L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata, dall'operaio all'azienda, entro 24 ore: alla comunicazione farà seguito l'invio del certificato medico entro il terzo giorno dall'inizio della assenza, salvo casi di giustificato impedimento.

L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia, in ogni sua fase, da un medico di sua fiducia.

Per il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio, non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per la durata di mesi 6 senza interruzione di anzianità.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Eguale trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà all'operaio che risolve il rapporto di lavoro allorchè la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.

Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, nè ad iniziativa dell'azienda, nè ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità.

Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.

Art. 28.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto previsto dal presente articolo.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.

Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.

All'operaio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello stabilito dal presente contratto in caso di malattia.

Qualora per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa compatibilmente con le necessità dell'azienda. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo, previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

L'operaio infortunato ha diritto, a termini di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro.

Ove superato il periodo di conservazione del posto, il rapporto non sia risolto nè ad iniziativa dell'azienda, nè ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità.

Art. 29.

INDUMENTI PROTETTIVI

Per i lavori in acqua l'azienda dovrà fornire a sue spese agli operai stivali di gomma. Tali indumenti rimangono di proprietà dell'azienda.

Art. 30.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

L'operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.

L'azienda dovrà porre l'operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 31.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI

Le trattenute per risarcimento danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato e saranno contestate agli operai prima che le trattenute vengano effettuate.

Art. 32.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni disciplinari dell'operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

1) multa fino al massimo di tre ore di paga base.

2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni.

3) licenziamento ai sensi dell'art. 34.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni sarà devoluto alla Cassa Mutua Malattia cui sono iscritti gli operai dell'azienda.

Art. 33.

MULTE E SOSPENSIONI

Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio:

1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo.

2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute.

3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi e di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi.

4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo del lavoro cibi o bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda.

5) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro.

7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione.

8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.

In caso di maggiore gravità o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 34.

LICENZIAMENTO PER MANCANZA

1) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, ma non dell'indennità di licenziamento, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.

In via esemplificativa:

a) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o le assenze ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;

b) insubordinazione ai superiori;

c) condanna ad una pena detentiva, comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;

d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell'azienda;

e) risse sul luogo di lavoro;

f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 32, quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, alla igiene, alla morale;

g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;

h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento anche se nella mancanza non si riscontri il dolo.

2) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita della indennità di preavviso e della indennità di licenziamento, l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa:

a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perchè suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;

b) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;

c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;

d) esecuzione entro i locali dell'azienda di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;

e) insubordinazione verso i superiori, accompagnata con atti delittuosi;

f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;

g) qualsiasi atto commesso dolosamente che pregiudichi la sicurezza della cava o dello stabilimento.

Art. 35.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 34 o le dimissioni dell'operaio non in prova, possono aver luogo di un preavviso di sei giornate lavorative.

E' tuttavia in facoltà dell'azienda di esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendogli una indennità pari alla retribuzione di sei giornate lavorative (48 ore) o alle ore mancanti al compimento del preavviso.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 36.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento, non ai sensi dell'art. 34 n. 2, l'azienda dovrà corrispondere all'operaio una indennità nella seguente misura:

4 giorni per ogni anno di anzianità sino al 5°;

6 giorni per ogni anno di anzianità dal 6° al 12° compreso;

8 giorni per ogni anno di anzianità dal 13° in poi.

Ove non sia maturato il periodo di un anno intero, all'operaio spetterà 1/12 di indennità per ogni mese intero di anzianità maturata.

L'anzianità agli effetti della indennità di cui sopra, verrà considerata dalla data di entrata in vigore del presente contratto; all'operaio in servizio a tale data, per l'anzianità fino allora maturata, l'indennità sarà computata in base al c. c. n. 1 stipulato in Roma il 16 maggio 1941, e successivamente dal contratto 1° marzo 1954.

Art. 37.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

All'operaio dimissionario sarà corrisposta la sotto indicata percentuale dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 36:

50% dal 2° al 10° anno di anzianità di servizio;

75% dall'11° al 15° anno di anzianità di servizio;

100% dal 16° anno di anzianità di servizio in poi.

Art. 38.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di cui all'art. 2122 del Codice civile.

Art. 39.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, semprechè ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Art. 40.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1958 con durata fino al 31 dicembre 1960; esso si intenderà successivamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdetto da una delle parti, mediante lettera raccomandata, tre mesi prima della scadenza.

Tabella salariale per gli addetti all'industria delle cave di ghiaia, sabbia e pietrisco

MINIMI DI PAGA BASE E ORARIA

Qualifica - Età	*Lire*
Operaio specializzato:	
oltre i 20 anni	156,50
dai 18 ai 20 anni	152,15
Operaio qualificato:	
oltre i 20 anni	139,70
dai 18 ai 20 anni	135,60
Manovale specializzato:	
oltre i 20 anni	131,75
dai 18 ai 20 anni	122,90
dai 16 ai 18 anni	97,—
Manovale comune:	
oltre i 20 anni	123,50
dai 18 ai 20 anni	114,85
dai 16 ai 18 anni	90,80
sotto i 16 anni	64,25
Donna di 1ª categoria:	
oltre i 20 anni	117,40
dai 18 ai 20 anni	98,30
Donna di 2ª categoria:	
oltre i 20 anni	110,60
dai 18 ai 20 anni	92,70
dai 16 ai 18 anni	82,20
Donna di 3ª categoria:	
oltre i 20 anni	103,15
dai 18 ai 20 anni	87 —
dai 16 ai 18 anni	77,75
sotto i 16 anni	62,55

La presente tabella entra in vigore dal periodo di paga in corso alla data del 15 settembre 1958.

Visto, il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 luglio 1961, n. 1024.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Padova:

il contratto collettivo 15 novembre 1952, per gli operai addetti all'escavazione della ghiaia e della sabbia, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione « Marmo e Pietra » e la Federazione Italiana Lavoratori Industria Estrattiva - C.G.I.L. -; cui hanno aderito, in data 15 gennaio 1959, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori della Ghiaia e della Sabbia - C.I.S.NA.L. -;

l'accordo collettivo 14 dicembre 1945, per l'assegnazione delle categorie merceologiche d'industria ai gruppi salariali: Zero - A - B - C - T, allegato al predetto contratto 15 novembre 1952;

Vista la pubbliicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Padova, in data 14 novembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 15 novembre 1952, relativo agli operai addetti all'escavazione della ghiaia e della sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonchè alle clausole, allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 26. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 NOVEMBRE 1952, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'ESCAVAZIONE DELLA GHIAIA E DELLA SABBIA NELLA PROVINCIA DI PADOVA

Addì 15 novembre 1952 presso gli Uffici dell'Associazione degli Industriali

tra

la SEZIONE « MARMO E PIETRA » dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, rappresentata dal geom. *Albino Bonetti*, Presidente della Sezione medesima, assistito dal dottor *Elios Mazzei* dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal sig. *Gallinaro Alberto* con la assistenza della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO in persona del sig. *Mariano Tessari*,

viene stipulato il presente contratto da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai avverrà normalmente tramite l'Ufficio di Collocamento, salvo le deroghe e le eccezioni di legge in materia.

Per l'ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.

Art 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

a) carta di identità o documento equipollente;

b) libretto di lavoro;

c) tessere, libretti delle assicurazioni sociali, se ne sia già provvisto;

d) stato di famiglia aggiornato, se ha diritto agli assegni famigliari;

e) tessera di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia, se ne sia già provvisto;

f) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto;

g) altri eventuali documenti prescritti dalla legge.

L'azienda dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione il suo domicilio e tenerla informata degli eventuali cambiamenti.

All'atto del licenziamento l'azienda metterà a disposizione dell'interessato tutti i documenti di lavoro, facendosi rilasciare ricevuta dallo stesso. La parte che contravviene a tale disposizione se ne assumerà la piena responsabilità a tutti gli effetti.

Art. 3.

VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro di ogni operaio potrà essere effettuata attraverso un periodo di prova non superiore ai sei giorni di lavoro.

Per gli operai specializzati e qualificati tale periodo potrà essere prorogato, di comune accordo, fino a due settimane.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità sostitutiva.

L'operaio che alla fine del periodo di prova non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro l'azienda e gli verranno pagate le ore di lavoro compiute in base alla paga minima e relativi accessori, per la categoria nella quale avrà prestato la sua opera, qualora non sia stata stabilita fra le parti una retribuzione superiore.

All'operaio confermato in servizio alla scadenza del periodo di prova, l'anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione.

Art. 5.

PASSAGGIO DI MANSIONI

All'operaio che venga adibito temporaneamente a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che normalmente percepisce, sarà corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni durante il tempo per il quale vi resta adibito.

Qualora il suddetto passaggio si prolunghi per oltre due mesi si intenderà che l'operaio avrà acquisito con le nuove mansioni il passaggio alla categoria superiore, a meno che non abbia sostituito altro dipendente assente per infortunio, malattia, ferie, brevi richiami alle armi.

All'operaio che venga temporaneamente adibito non per sua colpa a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello della sua categoria, competerà il salario stabilito per le mansioni superiori.

Art. 6.

MANSIONI PROMISCUE

L'operaio che sia adibito con carattere di continuità a più mansioni cui corrispondono diverse categorie, sarà classificato nella categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti a detta categoria ne assorbono in prevalenza l'attività.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata dalla legge con un massimo di 48 ore settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni ivi previste; per i lavori preparatori e complementari è ammesso il prolungamento dell'orario a regime salariale normale nei limiti di un'ora al giorno complessivamente.

E' consentito alle aziende nel quadrimestre giugno-settembre di effettuare un orario di lavoro di 9 ore giornaliere retribuendo tutte le ore a paga normale.

Per il quadrimestre novembre-febbraio l'orario normale di lavoro resta fissato in 7 ore giornaliere.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani e i portieri con alloggio nel cantiere o nelle immediate dipendenze di esso per i quali valgono le disposizioni di legge.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui al comma successivo viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari normali di cui all'art. 7 (orario di lavoro).

Le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono le seguenti:

straordinario diurno	12%
notturno non in turni	15%
straordinario in ore notturne	25%
notturno in turni avvicendati	5%
festivo	25%
straordinario festivo	30%
festivo in ore notturne	30%
straordinario in ore notturne di giorno festivo	40%

Le percentuali suddette vengono calcolate sulla retribuzione oraria di fatto, compresa la quota della indennità di contingenza.

Per gli operai che lavorano a cottimo le percentuali di cui sopra verranno calcolate, oltre che sulla retribuzione predetta, sulla percentuale minima contrattuale di cottimo.

Le maggiorazioni per lavoro notturno di cui sopra non spettano ai guardiani notturni.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino; tuttavia nelle aziende in cui per tradizione si deroga a detti limiti, per i mesi da maggio ad agosto, saranno considerate ore notturne quelle dalle 20 alle 4.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 9.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale ricorre normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica, con un riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre sarà considerato festivo il giorno fissato per il riposo compensativo.

Art. 10.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche o, in loro vece, i giorni di riposo compensativo stabiliti ai sensi dell'art. 9 del presente contratto;

b) le seguenti festività nazionali di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260:
Anniversario della liberazione (25 aprile);
Festa del Lavoro (1° maggio);
Fondazione della Repubblica (2 giugno);
Unità nazionale (4 novembre);

c) le seguenti festività infrasettimanali:
Capodanno (1° gennaio);
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Lunedì dopo Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
S. Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
Festa del Patrono del luogo ove si trova il cantiere dal quale l'operaio dipende.

All'operaio chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale (domenica o in sua vece altro giorno compensativo a sensi dell'art. 9) sarà corrisposta la retribuzione maggiorata della percentuale stabilita dall'articolo 8 per il giorno festivo, relativamente alle ore di lavoro prestate.

Per le festività di cui alla lettera *b*) il trattamento economico sarà quello stabilito dalla legge ivi citata.

Per le festività di cui alla lettera *c*) — quando non coincidono con la domenica o con il giorno di riposo compensativo, o con altro giorno festivo — il trattamento sarà il seguente:

1) Se l'operaio non presta la sua opera a causa della festività gli verrà corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbe percepito se avesse lavorato secondo il prestabilito orario normale giornaliero se non fosse intervenuta la festività.

2) In caso di prestazione di lavoro, sarà corrisposta oltre alla retribuzione di cui al precedente comma, la retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate, senza maggiorazione per il lavoro festivo.

Agli operai che lavorino di domenica e godano quindi del riposo compensativo in altro giorno della settimana, le festività di cui alla lettera *c*) cadenti di domenica daranno diritto al trattamento di cui al punto 2), mentre non daranno diritto a tale trattamento quando cadranno nei giorni prestabiliti per il riposo compensativo.

Art. 11.

SOSPENSIONE E INTERRUZIONI DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni l'operaio potrà richiedere la risoluzione del contratto di lavoro con diritto al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento e degli altri diritti maturati.

In caso di brevi interruzioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore (maltempo, mancanza di energia elettrica, guasti, ecc.) nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino la mezz'ora nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro causate da maltempo, la direzione dell'azienda, trascorsa la mezza ora prevista al comma precedente, potrà invitare le maestranze ad attendere, nell'ambito della azienda la ripresa del lavoro, semprechè detta ripresa sia prevista entro breve tempo dalla interruzione.

L'eventuale attesa da parte delle maestranze non comporterà all'azienda l'obbligo di corrispondere alcun compenso.

Art. 12.

RIDUZIONE DEL LAVORO

In caso di precaria riduzione di lavoro, l'azienda provvederà compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni, prima di operare licenziamenti di personale.

Art. 13.

RECUPERI

E' ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore ivi compresi i casi di alluvione o altri fatti metereologici e per le interruzioni dell'orario normale di lavoro concordato fra le parti interessate, purchè contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno e semprechè il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 14.

PERMESSI

L'azienda accorderà, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, senza diritto alla retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro.

Art. 15.

PERMESSI E LICENZE PER CARICHE SINDACALI

Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali, nazionali, regionali o provinciali della sua categoria che gli impediscano di prestare la sua normale attività presso l'azienda, ha diritto alla conservazione del posto per la durata della carica, con un massimo di due anni.

La richiesta di permesso relativa dovrà essere documentata con l'attestazione della necessità dell'assenza, rilasciata dalla rispettiva organizzazione.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.

Art. 16.

CHIAMATA ALLE ARMI E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, detto periodo sarà considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti della indennità di anzianità, semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei 4 mesi dal giorno in cui avrà ripreso il lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto oltrechè alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni di legge in vigore all'atto del richiamo.

Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.

L'operaio che entro tale termine si presenti all'azienda per riprendere il lavoro, qualora quest'ultima non lo rimetta in servizio, ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, oltre naturalmente agli altri diritti maturati.

Art. 17.

CONGEDO MATRIMONIALE

Agli operai d'ambo i sessi, in occasione del loro matrimonio, spetterà, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, il trattamento di cui all'accordo interconfederale vigente in materia.

Art. 18.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

La paga verrà effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente, secondo le consuetudini.

A richiesta degli operai, quando la paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, dovranno essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% della paga maturata.

La paga si effettua con busta o documento equivalente, preparata individualmente o recante la categoria dell'operaio, la distinzione dei singoli elementi che compongono la paga, il nominativo dell'impresa e il periodo cui si riferisce.

La paga sarà corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera, o comunque in modo da evitare che i lavoratori debbano subire perdita di tempo superiore alla mezza ora dalla fine dell'orario lavorativo. La paga dovrà essere fatta normalmente non oltre il terzo giorno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Art. 19.

RECLAMI SULLA PAGA

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga o documento equipollente nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento.

L'operaio che non vi provveda perde ogni diritto di reclamo per quanto consegnatogli.

Art. 20.

COTTIMI

Tutti gli operai dovranno esere retribuiti a economia o a cottimo.

Le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da consentire nei periodi di paga normalmente considerati, il conseguimento — da parte del complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo reparto — di un utile non inferiore al 6% della retribuzione (salario e contingenza).

In tal caso qualora l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

In ciascuna azienda le parti (operai e direzione), con eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali potranno concordare tariffe per il lavoro a cottimo pieno, con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Art. 21.

TRASFERTE

All'operaio inviato in trasferta o comunque comandato a prestare la propria opera in località distanti oltre 5 km. dal confine del Comune ove abitualmente lavora, verranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio e pagate le ore trascorse in viaggio fino al massimo di 8 ore per ogni giornata.

Nel caso in cui la zona di lavorazione di una stessa azienda si estenda in Comuni limitrofi ed abbia carattere unitario, la distanza suddetta si computa oltre i confini comunali della zona predetta.

All'operaio comandato in trasferta saranno rimborsate le spese di alloggio e vitto nei limiti normali.

I compensi di cui sopra non sono dovuti al lavoratore che ha residenza nel Comune ove si effettua il lavoro, o quando questi, per effetto del trasferimento, sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale e che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Art. 22.

FERIE

L'operaio ha diritto per ogni anno di servizio prestato al godimento di un periodo di ferie retribuito pari a 12 giorni (96 ore) in conformità dell'accordo interconfederale del 26 ottobre 1947.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione dell'azienda tenendo conto del desiderio dell'operaio e compatibilmente con le esigenze di lavoro.

In caso di ferie collettive, oppure di licenziamento o di dimissioni all'operaio che non ha maturato diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate a questo effetto, come mese intero.

I giorni festivi retribuiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del'art. 10 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità.

Non è amessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, in considerazione della natura dell'industria di escavazione della ghiaia e della sabbia, l'operaio non usufruisca del godimento di parte o di tutto il periodo di ferie, è ammessa la sostituzione del godimento con una indennità pari alla retribuzione per il periodo non goduto.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Art. 23.

GRATIFICA NATALIZIA

La misura e le modalità di corresponsione della gratifica natalizia sono regolate dall'accordo confederale 27 ottobre 1946.

Art. 24.

PRONTO SOCCORSO

Ogni cantiere dovrà essere fornito di cassetta di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio.

Per il materiale di medicazione di cui devono essere fornite tali cassette, valgono le norme di legge.

Art. 25.

ASSENZE

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo fondati motivi di impedimento.

Art. 26.

MALATTIA

L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dall'operaio all'azienda entro 24 ore; alla comunicazione farà seguito l'invio del certificato medico entro il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, salvo casi di giustificato impedimento.

L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia, in ogni sua fase, da un medico di sua fiducia.

Per il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per la durata di mesi sei senza interruzione di anzianità.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Uguale trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà all'operaio che risolva il rapporto di lavoro allorchè la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.

Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, nè ad iniziativa dell'azienda, nè ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità.

Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.

Art. 27.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto previsto dal presente articolo.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.

Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.

All'operaio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello stabilito dal presente contratto in caso di malattia.

Qualora per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa compatibilmente con le necessità dell'azienda. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

L'operaio infortunato ha diritto, a termini di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro.

Ove superato il periodo di conservazione del posto, il rapporto non sia risolto nè ad iniziativa dell'azienda, nè ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità.

Art. 28.

INDUMENTI PROTETTIVI

Per i lavori in acqua l'azienda dovrà fornire a sue spese agli operai stivali di gomma. Tali indumenti rimangono di proprietà dell'azienda.

Art. 29.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

L'operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.

L'azienda dovrà porre l'operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 30.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI

Le trattenute per risarcimento danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato e saranno contestate agli operai prima che le trattenute vengano effettuate.

Art. 31.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni disciplinari dell'operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

1) Multa fino al massimo di tre ore di paga base;

2) Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni;

3) Licenziamento ai sensi dell'art. 33.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni sarà devoluto alla Cassa Mutua Malattia cui sono iscritti gli operai dell'azienda.

Art. 32.

MULTE E SOSPENSIONI

Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio:

1) Che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo;

2) Che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;

3) Che rechi guasti al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi e di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;

4) Che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi o bevande alcoliche, senza il permesso dell'azienda;

5) Che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;

6) Che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;

7) Che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

8) Che in qualunque altro modo trasgredisca la osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanza che portino pregiudizio alla disciplina alla morale, alla igiene.

In caso di maggiore gravità o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 33.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

1) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.

In via esemplificativa:

a) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o le assenze ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;

b) insubordinazione ai superiori;

c) condanna ad una pena detentiva, comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;

d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell'azienda;

e) rissa sul luogo di lavoro;

f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 31, quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, alla igiene, alla morale;

g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;

h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento anche se nella mancanza non si riscontri il dolo.

2) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso e dell'indennità di licenziamento, l'operaio che provochi alla azienda grave nocumento morale e materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa:

a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perchè suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;

b) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;

c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;

d) esecuzione entro i locali dell'azienda di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;

e) insubordinazione verso i superiori, accompagnata con atti delittuosi;

f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;

g) qualsiasi atto commesso dolosamente che pregiudichi la sicurezza della cava o dello stabilimento.

Art. 34.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 33 o le dimissioni dell'operaio non in prova, possono aver luogo in qualunque giorno con l'obbligo di un preavviso di sei giornate lavorative.

E' tuttavia in facoltà dell'azienda di esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli una indennità pari alla retribuzione di sei giornate lavorative (48 ore) o alle ore mancanti al compimento del preavviso.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 35.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento, non ai sensi dell'art. 33 n. 2 l'azienda dovrà corrispondere all'operaio una indennità nella seguente misura:

a) gg. 4 per ogni anno di anzianità sino al decimo;

b) gg. 5 per ogni anno di anzianità dall'undicesimo al quindicesimo;

c) gg. 6 per ogni anno di anzianità dal sedicesimo in poi.

Ove non sia maturato il periodo di un anno intero, all'operaio spetterà 1/12 di indennità per ogni mese intero di anzianità maturata.

L'anzianità agli effetti dell'indennità di cui sopra, verrà considerata dalla data di entrata in vigore del presente contratto; all'operaio in servizio a tale data

per l'anzianità fino allora maturata l'indennità sarà computata in base al c.c.n.l. stipulato in Roma il 16 maggio 1941.

Art. 36.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

All'operaio che si dimette sarà corrisposto dopo il secondo anno di anzianità, il 50% dell'indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento.

Art. 37.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di cui all'art. 2122 del Codice civile.

Art. 38.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, semprechè ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Art. 39.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 15 novembre 1952 e durata fino al 30 ottobre 1954; esso si intende successivamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdetto da una delle parti mediante lettera raccomandata due mesi prima della scadenza.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 14 DICEMBRE 1945, PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE D'INDUSTRIA AI GRUPPI SALARIALI: ZERO A - B - C - T, RELATIVAMENTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA

Addì, 14 dicembre 1945 in Padova

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI, agli effetti del presente contratto rappresentata dal suo Presidente comm. *Silvio Gentilini;*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, agli effetti del presente contratto rappresentata dai suoi Segretari signori *Candido Alessandro, Turra Francesco* e *Franceschini Alberto,*

è stato stipulato il presente accordo relativo all'assegnazione dele categorie merceologiche d'industria secondo quanto previsto dal concordato di Milano del 6 dicembre 1945 e dall'Accordo Regionale di Venezia dell'11 dicembre 1945:

Art. 1.

L'incasellamento delle categorie è determinato come segue:

GRUPPO *Zero*:

Orafi - Marmisti - Ornatisti - Pellicerie - Molature specchi e cristalli - Vetri artistici.

GRUPPO *A*:

Meccanici e metallurgici - Edili propriamente detti esclusi le categorie e specializzazioni che tradizionalmente abbiano contratti di lavoro più favorevoli - Legno (mobili, infissi, ecc.) - Ceramica artistica pura - Penne stilografiche - giocattoli - calzaturifici - impianti idrici e igienici.

GRUPPO *B*:

Gomma e conduttori elettrici - Chimici - Concia - Cave di marmo e segherie relative - Molini, pastifici, risieri - Prodotti chimici per l'agricoltura - Manufatti in cemento - Cementifici - Pasta di legno e conglomerati di legno - Carni insaccate - Surrogati del caffè - Torrefazione - Droghe - Budini - Acque gassate - Dolciaria - Biscottifici - Terraglie forti e dolci, con riserva di fissare un salario adeguato a formatori e decoratori di pezzi d'arte - vini e liquori e distillerie di seconda categoria - Ammarinati - accessori di legno per calzature - lavanderie, stirerie, tintorie, smacchiatorie per l'abbigliamento - Birra - Confezioni su misura - Spettacolo.

GRUPPO *C*:

Fabbricazione della carta - Spazzole e pennelli - Confezioni in serie - bottoni - fibbie - bigiotterie - ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica) - Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto - Cave di pietra - Laterizi - Calce e gesso - Caseifici e latterie - Torbiere - Materiali refrattari - Abrasivi - Gres - Piastrelle in ceramica - Conserve alimentari - Marmellate - Verdure essicate e sottaceti - Pelletterie - Bottonifici - Cappelli di paglia - Cartotecnici compresi gli scatolifici e sacchettifici - Ghiaccio.

GRUPPO *T*:

Maglifici - Calzifici - Tintorie per l'industria tessile - Ricami e pizzi - Filande - Jutifici.

Art. 2.

L'incasellamento delle categorie merceologiche di cui all'articolo precedente s'intende definitivo ed il confronto con diverso incasellamento verificabile con altre regioni e con le provincie delle regioni venete non può formare oggetto di ulteriori rivendicazioni in più o in meno per entrambe le parti.

Art. 3.

Ai dipendenti delle categorie merceologiche non contemplate nel presente accordo saranno corrisposti, in attesa della classificazione, adeguati acconti.

Visto il contratto e l'allegato che precedono:
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1025**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli addetti alla spalatura ed allo sgombero della neve nella provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo salariale 7 novembre 1958 da valere nella provincia di Cremona per gli addetti alla spalatura e sgombero della neve durante la stagione 1958-1959, stipulato tra il Collegio Imprese Edili Capomastri ed Affini, l'Ufficio tecnico del comune di Cremona e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Cremona, in data 19 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo salariale 7 novembre 1958, relativo agli addetti alla spalatura e sgombero della neve, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti degli addetti alla spalatura ed allo sgombero della neve nella provincia di Cremona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 28. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO SALARIALE 7 NOVEMBRE 1958, DA VALERE NELLA PROVINCIA DI CREMONA PER GLI ADDETTI ALLA SPALATURA E SGOMBERO DELLA NEVE

Addì 7 novembre 1958,

presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Cremona,

tra

il COLLEGIO IMPRESE EDILI, CAPOMASTRI ED AFFINI, rappresentato dal Presidente Cav. Uff. *Guido Carminati* e dal Vice Presidente Perito Edile Cav. *Adelio Brambilla*, assistiti dal Segretario Sig. *Aldo De Micheli;*

l'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CREMONA, rappresentato dal Sig. Ing. *Contuccio Contucci;*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI, rappresentata dal Segretario Sig. *Fanfoni Daniele;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE - C.I.S.L. - rappresentata dal Sig. *Mario Tinti;*

viene stipulato il presente accordo provinciale salariale da valere per gli addetti alla spalatura e sgombero della neve per la stagione 1958-1959.

Di comune accordo viene stabilito l'aumento del 5% (cinque per cento) da praticare sulle precedenti tariffe, di cui all'accordo dell'8 novembre 1957. A seguito di tale aumento le paghe orarie risultano le seguenti:

QUALIFICA	Paga oraria per lavoro diurno con tempo normale	Paga oraria per lavoro diurno sotto pioggia o neve	Paga oraria per lavoro notturno con tempo normale	Paga oraria per lavoro notturno sotto pioggia e neve (dalle ore 20 alle ore 6)
Capo squadra	295	305	370	385
Spalatore comune	280	290	345	355
Spalatore inferiore ai 18 anni.................	210	245	290	300
Carrettiere con cavallo e carretto	580	—	—	—
Spalatura neve sui tetti.	550	—	—	—

Le tariffe sopra indicate comprendono, oltre la paga conglobata e contingenza, tutte le indennità contrattuali e di legge precisamente:

21.70% per gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali;

7.55% per indennità speciale, indennità di licenziamento, caro pane e mensa, indennità logorio indumenti.

Per orario notturno s'intende, quello effettuato dalle ore 20 alle ore 6 del mattino.

Per il comune di Crema le tariffe di cui sopra vanno maggiorate rispettivamente di L. 12 (dodici) orarie per il capo squadra e lo spalatore comune e di L. 9 (nove) per lo spalatore inferiore ai 18 anni.

Si stabilisce che qualora i prezzi riportati nei bollettini trasmessi dal Collegio Imprese Edili, Capomastri ed Affini della provincia di Cremona dovessero variare dalla data della deliberazione comunale all'atto dell'impiego della mano d'opera, le paghe effettive da corrispondere ai lavoratori dovranno subire la variazione medesima.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 1026.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane ed i loro dipendenti, stipulato tra l'Associazione Nazionale Mugnai Artigiani e la Federazione Italiana dei Lavoratori delle Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dei Prodotti dell'Industria Alimentare;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane ed i loro dipendenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 29. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 27 DICEMBRE 1948, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE AZIENDE MOLITORIE ARTIGIANE ED I LORO DIPENDENTI

L'anno 1948, il giorno 27 dicembre, in Roma,

tra

l'Associazione Nazionale Mugnai Artigiani, rappresentata dal suo Presidente dott. *Renato Patrizi*, assistito dal vice presidente, dott. *Lino Lucchini*, dai signori *Alvisi Alfredo, Benelle Guerrino, Casillo Giuseppe, G. C. Giorenzana* e dal segretario dell'Associazione, *Otello Spagnoli*,

e

la Federazione Italiana dei Lavoratori delle Industrie Alimentari, rappresentata dal suo segretario generale *Tabili Giovanni*, assistito dal sig. *Villani Bruno* di Bologna e la Federazione Unitaria dei Lavoratori dei Prodotti dell'Industria Alimentare, rappresentata dal suo segretario generale *Cruciani Claudio*, assistito dal sig. *Brandini Pietro* di Roma,

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende molitorie artigiane.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione della mano d'opera si fa riferimento alle norme di legge.

Per essere assunto, l'operaio dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:

1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 29;
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
4) stato di famiglia, se capo famiglia.

E' inoltre facoltà dell'azienda richiedere all'operaio il certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza, impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.

Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro comunicherà per iscritto all'operaio confermato in servizio:

1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnatagli e le relative mansioni;
3) il trattamento economico.

Analoga comunicazione sarà fatta agli operai in servizio alla entrata in vigore del presente contratto.

Art. 2.

AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 3.

VISITA MEDICA

Il datore di lavoro potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica, attraverso il suo medico di fiducia.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova avrà la durata di sei giorni e potrà prolungarsi, d'accordo fra le parti, a dodici giorni lavorativi. In tale periodo, la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso nè di indennità.

L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore compiute.

L'operaio, che trascorso il periodo di prova venga confermato o comunque non venga disdetto, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti, dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di quarantotto settimanali.

Nelle aziende in cui la lavorazione procedesse con carattere discontinuo, l'orario non potrà, comunque, superare le dieci ore.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale coinciderà normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 7.

MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

Il lavoratore, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, è tenuto ad effettuare le ore di lavoro straordinario che, per esigenze dell'azienda, gli venissero ordinate.

Egli ha diritto, per ogni ora di lavoro straordinario eseguito, alle seguenti maggiorazioni:

1) lavoro straordinario diurno . . . 20 %
2) lavoro straordinario festivo . . . 40 %
3) lavoro notturno non compreso nei turni . 15 %

Art. 8.

SOSPENSIONE DEL LAVORO

La sospensione del lavoro per riduzione di orario, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.

Art. 9.

DETERMINAZIONE CATEGORIE

La determinazione delle categorie è la seguente:

Operai specializzati - (cilindristi e rabbigliatori di macine a grano);

Operai qualificati - (addetti alle macchine in genere);

Manovali - (manovalanze in genere e facchini nell'ambito dell'azienda);

Aiutanti manovali - (dai 14 ai 17 anni).

Art. 10.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche o gli eventuali giorni di riposo compensativo;

b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

c) le festività infrasettimanali, che verranno indicate dai contratti integrativi provinciali in numero di otto per i molini a cilindri e di sei per i molini a palmenti, comprendendo in esse la ricorrenza del Santo Patrono locale.

Per quanto concerne specificatamente il trattamento economico nelle festività nazionali, restano ferme le norme di legge.

Art. 11.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, le parti si rimettono alle condizioni che verranno stabilite per legge ed agli accordi che in merito saranno stipulati fra le Confederazioni interessate.

Art. 12.

CUMULO DI MANSIONI

L'operaio che assolva, con carattere di continuità, mansioni corrispondenti a categorie diverse, verrà assegnato alla categoria corrispondente alla mansione superiore.

Art. 13.

DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI

Alle operaie che vengano destinate a compiere mansioni tradizionalmente compiute dagli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento quantitativo e qualitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per la maestranza maschile.

Art. 14.

PREMI DI ANZIANITÀ

All'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità ininterrottamente maturato presso l'azienda, verrà corrisposto agli operai - dal 1° gennaio 1948 - un premio « una tantum » non frazionabile nelle seguenti misure:

al compimento del 10° anno, nei molini a cilindri 100 ore di paga di fatto percepite all'atto della maturazione del premio, nei molini a palmenti, 60 ore;

al compimento del 20° *anno*, nei molini a cilindri, 200 ore di paga di fatto percepita all'atto della maturazione del premio, nei molini a palmenti, 120 ore.

Art. 15.

PAGAMENTO DEL SALARIO

Il pagamento del salario sarà effettuato di massima settimanalmente.

Art. 16.

FERIE

Dopo un anno di anzianità presso la stessa azienda, l'operaio ha diritto ad un periodo di ferie retribuite nella seguente misura:

nei molini a cilindri: dieci giorni con retribuzione globale;

nei molini a palmenti: otto giorni con retribuzione globale.

Art. 17.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale gli operai addetti ai molini a cilindri avranno diritto alla corresponsione di una gratifica pari all'ammontare di 180 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza.

Gli addetti ai molini a palmenti avranno diritto ad una gratifica pari all'ammontare di 80 ore di retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli operai avranno diritto ad un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio prestato, arrotondando ad un mese la frazione di 15 giorni.

Art. 18.

PERMESSI

Il datore di lavoro potrà concedere, agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti, senza interruzione di anzianità.

Art. 19.

PERMESSI SINDACALI

Agli operai membri degli organi direttivi delle Federazioni Nazionali e Provinciali di categoria della C.G.I.L. e della I.C.G.L., saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta dalle suddette organizzazioni.

Art. 20.

CONGEDO MATRIMONIALE

Circa i diritti spettanti agli operai di ambo i sessi che contraggano matrimonio, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 21.

MALATTIA

In caso di malattia il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di tre mesi, prorogabili a cinque quando sia accertata la sua impossibilità di riprendere il lavoro.

Trascorso tale periodo, ove l'azienda licenzi il lavoratore o la malattia debitamente accertata non consenta al lavoratore di riprendere lavoro, questi avrà diritto alle normali indennità di licenziamento.

Art. 22.

CHIAMATA ALLE ARMI PER GLI OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro per l'operaio che abbia almeno tre mesi di anzianità.

Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'indennità di anzianità. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'operaio entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In caso contrario egli si intenderà dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi.

Art. 23.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il licenziamento in tronco, all'operaio non in prova, compete un preavviso di:

sei giorni di calendario, decorrenti da qualsiasi giorno.

Il termine del preavviso sopra indicato, dovrà essere osservato anche dal lavoratore in caso di dimissioni.

E' in facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso.

Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondente ed ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto od in parte nel periodo suddetto, l'azienda avrà diritto di trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.

Art. 24.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall'art. 31, dà diritto all'operaio a beneficiare di una indennità per ogni anno di lavoro prestato nella seguente misura:

per i dipendenti dei molini a cilindri: otto giorni di lavoro;

per i dipendenti dei molini a palmenti: sei giorni di lavoro.

Al dimissionario che abbia compiuto due anni di servizio presso l'azienda verranno corrisposte le normali indennità di licenziamento.

Art. 25.

CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio l'azienda, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2122 del Codice civile, dovrà corrispondere al coniuge superstiste, ai figli, se vivevano a carico del prestante di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, la normale indennità di licenziamento, compreso il preavviso.

Art. 26.

CESSAZIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA

In caso di cessazione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il personale conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.

In caso di fallimento, seguito da licenziamento dell'operaio, o di cessazione dell'azienda, l'operaio conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed all'indennità di anzianità, nonchè alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.

Art. 27.

CERTIFICATO DI LAVORO

Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione dell'operaio che ne farà richiesta il certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale l'operaio stesso è stato inquadrato.

Art. 28.

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione dell'operaio, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui all'art. 27, le tessere di assicurazione sociale ed ogni altro documento di sua pertinenza.

Art. 29.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze degli operai saranno punite secondo la loro gravità e recidività.

I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto od alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:

a) ammonizione verbale o scritta;

b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;

c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;

d) licenziamento ai sensi dell'art. 31.

Art. 30.

AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE

Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte in casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidività in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.

Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate, potrano infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

Art. 31.

LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI

Sono passibili di licenziamento in tronco, senza preavviso nè indennità i lavoratori colpevoli di:

a) insubordinazione verso i superiori;

b) appropriazione, furti, danneggiamento o guasti volontari al materiale dell'azienda, riscossioni indebite;

c) risse sul lavoro;

d) mancanze di cui siano derivate gravi irregolarità nello svolgimento del lavoro o danni alle persone od alle cose;

e) reati infamanti o atti illeciti o immorali;

f) costante ubriachezza in servizio;

g) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi;

h) mancanze in genere di gravità consimili alle precedenti.

Incorreranno parimenti in tale provvedimento coloro che, già puniti due volte con la sospensione, incorrano nuovamente nelle mancanze che le hanno provocate.

Art. 32

TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI

Per tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 33.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti associazioni sindacali degli artigiani e dei lavoratori.

Art. 34.

CLAUSOLA DI MAGGIOR FAVORE

Ferme restando la indiscutibilità e la correlatività di ogni istituto del presente contratto e la non cumulabilità con alcun altro trattamento, le parti si dànno atto di non aver inteso di sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore nei singoli istituti, condizioni che dovranno essere mantenute in vigore « *ad personam* ».

Art. 35.

CLAUSOLE NON PREVISTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Art. 36.

DECORRENZA - DURATA

Il presente contratto ha la validità di un anno a decorrere dalla data della sua definitiva stipulazione, con proroga tacita di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1027.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Bologna, Forlì, Modena e Reggio Emilia e dalle imprese del legno della provincia di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzinoe;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno - C.I.S.Na.L. -;

Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Forlì, l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Camera Confederale del Lavoro di Forlì - C.G.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro di Rimini - G.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori del Legno - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno - C.G.I.L. -;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1° dicembre 1954, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;

Visti, per la provincia di Ferrara:

il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V. -, l'Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - U.I.L. Legno -;

l'accordo collettivo 4 giugno 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto di pari data;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, n. 5 della provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960, n. 26 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, n. 5 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, n. 4 della provincia di Ferrara, in data 12 ottobre 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero;

per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero;

per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;

per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1° dicembre 1954, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero:

per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno; l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti all'industria del legno; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Bologna, Forlì, Modena e Reggio Emilia e dalle imprese del legno della provincia di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 90. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 1° ottobre 1959, in Bologna,

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Bologna — Sezione « Lavorazioni del Legno » — rappresentata dai sigg. *Bega Mario, Gazzotti* ing. *Eugenio* e *Trombetti Pio,* assistiti dal dott. *Claudio Marchi;*

e

il Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini, aderente alla C.G.I.L., rappresentato dai sigg. *Rinaldo Pederzani, Icilio Mignani, Giuseppe Ghisellini, Enzo Bendini, Domenico Loreti, Giuseppe Pasetti, Giuseppe Savini* e *Giuseppe Cavazza;*

il Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai sigg. *Romano Calza, Armando Canelli* e *Danilo Cavallari;*

la Unione Provinciale di Bologna della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno aderente alla U.I.L., rappresentata dal segretario *Leonida Cortelli* e dal vice-segretario *Alfredo Armaroli,* assistiti dal sig. *Luigi Rapparini;*

Addì 1° ottobre 1959, in Bologna,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna — Sezione « Lavorazioni del Legno » — rappresentata dai sigg. *Bega Mario, Gazzotti* ing. *Eugenio* e *Trombetti Pio,* assistiti dal dott. *Claudio Marchi;*

e

la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno rappresentata da *Carlo Bonino*, segretario responsabile della Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.Na.L. di Bologna e dal sig. *Cangini Giulio,* segretario del Sindacato Provinciale Lavoranti del Legno e del Sughero;

è stato stipulato il presente accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria del legno e del sughero nella provincia di Bologna.

Art. 1.

TRASFERTE

In relazione a quanto stabilito al punto 2 dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene che all'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività compete il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto e di alloggio in base a nota documentata.

Tale rimborso non dovrà comunque essere inferiore alle L. 900 per pernottamento e L. 550 per pasto.

Art. 2.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene che agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità pari al 10 % della retribuzione.

Art. 3.

LAVORI PERICOLOSI, NOCIVI E DISAGIATI

Sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scala porta o scale mobili o ponti sospesi, la posa in opera di infissi ad altezza non inferiore ai mt. 4 dal suolo, nonchè l'accatastamento di legname per la parte superiore ai mt. 5 dal suolo.

Sono considerati nocivi i lavori di veniciatura a spruzzo, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di conservazione del legno a base di sostanze chimiche, nonchè le lavorazioni per lo svolgimento delle quali i lavoratori sono esposti a vapori di colle speciali.

Sono considerati disagiati i lavori che vengono eseguiti normalmente in locali a temperatura artificialmente elevata (forni, ecc.) e particolarmente polverosi.

Circa la percentuale di maggiorazione della retribuzione da corrispondere per le ore efftttivamente prestate in lavori pericolosi, nocivi o disagiati, fissata dall'articolo 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro nella misura del 10%, si concorda con riferimento a quanto stabilito dall'art. 53 del Contratto stesso, di fissare detta maggiorazione nella misura del 12 % della retribuzione sopra indicata.

Art. 4.

ABITI DI LAVORO

In relazione alla riaffermata rinuncia da parte dei lavoratori alla indennità per consumo ferri, prevista dall'art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le aziende distribuiranno ad ogni dipendente che abbia superato il periodo di prova un indumento di lavoro all'anno, che dovrà essere tenuto in azienda, salvo il caso di necessità di lavatura. All'operaio è fatto obbligo di indossare detto indumento durante l'orario di lavoro ed eventualmente di portare un distintivo aziendale.

E' in facoltà dell'azienda di corrispondere, in luogo dell'indumento di lavoro, una indennità sostitutiva pari a L. 4000 annue.

Art. 5.

MENSE AZIENDALI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, si conviene che, dove non esista la mensa aziendale, verrà corrisposta ai dipendenti una indennità sostitutiva mensa in ragione di L. 55 giornaliere.

Tale importo verrà ridotto a metà quando la prestazione giornaliera sia inferiore a 4 ore.

Art. 6.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti con il presente Contratto integrativo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

Art. 7.

DECORRENZA

Il presente Contratto integrativo decorre dal 1° ottobre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 APRILE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Addì, 26 aprile 1957, in Forlì, nella sede dell'Associazione degli Industriali

tra

l'Associazione degli Industriali di Forlì, rappresentata dal suo Direttore dott. *Gastone Carini*;

l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario, rappresentata dal sig. *Monaco Roberto*;

e

la Camera Confederale del Lavoro di Forlì, rappresentata dal Segretario sig. *Alberti Alberto*;

la Camera Confederale del Lavoro di Rimini, rappresentata dal Segretario sig. *Arcangeli Alfredo;*

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Sindacale Provinciale di Forlì, rappresentata dal suo Segretario sig. *Visani Astorre;*

la Camera Sindacale di Forlì e provincia aderente alla U.I.L., Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (U.I.L.-Legno), rappresentata dal sig. prof. *Giovanni Giannessi*:

viene stipulato il presente Contratto integrativo al Contratto collettivo nazionale di categoria da valere per tutto il territorio della provincia di Forlì per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali dei prodotti del legno e del sughero.

Art. 1.

QUALIFICHE OPERAI

(v. art. 7 Contratto nazionale)

Fermo restando le declaratorie del Contratto nazionale, sono considerati, ad esempio:

operai specializzati: i lucidatori, i preparatori, i posatori di pavimenti speciali, i modellisti creatori di modelli di forme e tacchi per calzature, ecc;

operai qualificati: i macchinisti alle presse ed alle sfogliatrici, i segantini, gli addetti alle macchine copiative su modelli di scarpa, ecc.

Art. 2.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

(v. art. 26 Contratto nazionale)

In applicazione all'art. 26 del Contratto nazionale si stabilisce:

1) *Lavori disagiati*:

Lavori che vengono normalmente eseguiti:

a) sotto tettoie senza muri e quindi esposti alle intemperie;

b) in locali a temperatura artificialmente elevata adibiti ad uso di forno, essicatoio ecc. o particolarmente polverosi in misura costante ed anormale.

2) *lavori nocivi*:

a) verniciatura alla nitrocelulosa a spruzzo;

b) fabbricazione di compensati per quanto concerne l'incollaggio con colle sintetiche nocive.

3) *Lavori pericolosi*:

a) lavori che si svolgono ad altezze superiori ai m. 5 (cinque) su scale porta o scale mobili o ponti sospesi, dalla loro base di appoggio;

b) accatastamento di legname per la parte superiore ai m. 5 (cinque) da terra o dal pavimento o dal ripiano ecc.

Ai lavoratori addetti ai lavori sopra indicati, limitatamente alla durata e alle misure dei lavori stessi, viene riconosciuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) sul minimo tabellare. Detta maggiorazione viene corrisposta limitatamente alle ore di effettiva prestazione e non è cumulabile (nel senso che una lavorazione nella quale si riscontrino tutte le caratteristiche oppure alcune di esse da luogo una sola volta alla maggiorazione). Naturalmente nessuna maggiorazione verrà corrisposta allorchè l'Azienda faccia uso degli

ppositi mezzi protettivi (guanti, maschere, occhiali, aspiravolvere, cinture di sicurezza, ventilatori, ecc.).

Detta maggiorazione non è computabile ad alcun effetto contrattuale.

Art. 3.

MENSE AZIENDALI

(v. art. 31 Contratto nazionale)

In riferimento all'art. 31 del Contratto nazionale si stabilisce che le aziende, prive di organizzazione di mensa, corrisponderanno, in luogo della stessa, una indennità di L. 50 (cinquanta) giornaliere; detta indennità sostitutiva non è computabile ad alcun effetto contrattuale (ad eccezione degli istituti di cui all'Accordo interconfederale di Roma del 20 aprile 1956: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di anzianità, ferie, festività, gratifica natalizia) e verrà corrisposta, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, semprechè nella giornata vi siano state almeno quattro ore retribuite di lavoro. Le condizioni aziendali più favorevoli verranno mantenute.

Art. 4.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

(v. art. 35 Contratto nazionale)

In riferimento al 6° comma dell'art. 35 del Contratto nazionale si stabilisce che, qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprietà, l'Azienda dovrà corrispondergli una indennità di consumo ferri pari all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) della retribuzione oraria globale di fatto per ogni ora di effettivo lavoro svolto.

Detta indennità non è computabile ad alcun effetto contrattuale.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

(v. art. 54 Contratto nazionale)

Il presente Contratto decorre dal 2 maggio 1957 ed ha la stessa durata del citato Contratto collettivo nazionale (con le stesse modalità da questo previste) e ne segue integralmente le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 DICEMBRE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì 16 dicembre 1957, in Modena

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, rappresentata dal sig. *Rustichelli Giuseppe*, Capo Gruppo Industriali del Legno, assistito dal ragioniere *Armando Marcoaldi* e dal dott. *Vittorio Pelloni*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Legno dell'Unione Sindacale Provinciale di Modena della C.I.S.L., rappresentata dal dott. *Gianfranco Baldini*;

l'Unione Provinciale Lavoratori del Legno della Camera Sindacale Provinciale di Modena della U.I.L., rappresentata dal sig. *Pradella Cesare*;

il Sindacato Provinciale di Modena della Federazione Italiana Lavoratori del Legno della C.G.I.L., rappresentato dai sigg. *Campani Renzo, Martinelli Cesare, Buzzega, Ricchi Renzo, Torelli Gino, Zanasi Domenico*, è stato stipulato il presente Accordo Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1956, da valere per gli operai dipendenti da Aziende esercenti la Industria del Legno e del Sughero della provincia di Modena.

Art. 1.

QUALIFICHE OPERAIE

Ferme restando le declaratorie di cui all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati ad esempio:

UOMINI

Operai specializzati: Capi presse di compensati con macchine a vapore o ad aria compressa; intagliatori che eseguono qualsiasi tipo di intaglio su disegno; intarsiatori che eseguono qualsiasi tipo di intarsio su disegno: tapezzieri che eseguono lavori di tapezzeria con la responsabilità del taglio; doratori artistici; ebanisti tracciatori e preparatori; tagliatori provetti di sughero: elettricisti e meccanici provetti; falegnami che interpretano qualsiasi disegno e su di esso eseguono, senza alcuna guida, il lavoro ad essi affidato; toupisti addetti alla preparazione della macchina per la relativa lavorazione; segantini che espletano lavorazioni di particolare rilievo all'occorrenza anche su disegno: laccatori e lucidatori alla nitro cellulosa e tampone; parchettisti; posatori di pavimenti in parchetto e pavimenti speciali e che lavorano senza bisogno di guida; tranciatori che eseguono tranciature di compensato; attrezzisti che espletano qualsiasi sagoma di cornici o lavorazioni equiparate.

Operai qualificati: Sono considerati operai qualificati coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica ma comune preparazione pratica: sono pertanto considerati qualificati gli operai suindicati, ma che eseguono lavori più semplici o sotto guida.

Manovali specializzati: Sono considerati manovali specializzati coloro che lavorano in ausilio agli operai delle categorie superiori e che sono comunque addetti ad operazioni elementari ed ausiliarie delle varie lavorazioni e gli addetti alle presse sfogliatrici, gli accortecciatori.

Manovali comuni: Sono considerati manovali comuni coloro che svolgono mansioni semplici, di carattere prevalentemente ausiliario, di fatica e manovalanza.

DONNE

1ª Categoria: sono considerate di 1ª categoria le donne che compiono lavori di maggior rilievo al banco e alle macchine.

2ª Categoria: Sono considerate di 2ª categoria le donne che compiono lavori di facile esecuzione.

3ª Categoria: Sono considerate di 3ª categoria le donne che sono addette alla pulizia ed alla manovalanza.

Art. 2.

TRASFERTE

L'indennità sostitutiva rimborso spese prevista dall'art. 24 del c.c.n.l., punto 2), viene fissata in L. 650 per ogni pasto e in L. 800 per ogni pernottamento.

Art. 3

INDENNITÀ ZONA MALARICA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 25 del c.c.n.l. agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità pari al 10% della retribuzione.

Art. 4.

INDENNITÀ PER L'AVORO IN ALTA MONTAGNA

Agli operai che svolgono la loro attività in zone superiori ai 1200 m. di altitudine deve essere corrisposta una indennità pari al 15% della retribuzione.

Art. 5.

LAVORI DISAGIATI, NOCIVI E PERICOLOSI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 26 del c.c.n.l. sono considerati:

Lavori disagiati: quelli eseguiti sotto tettoie, senza muri e quindi esposti alle intemperie; in locali a temperatura artificialmente elevata adibiti all'uso di forno essicatoio, ecc., o particolarmente polverosi, in misura costante ed anormale;

Lavori nocivi: quelli di verniciature alla nitro cellulosa o a spruzzo; produzione di agglomerati di sughero e pavimenti in legno con leganti chimici nocivi; trattamento per la conservazione del legno a base di sostanze chimiche tossiche; fabbricazione dei compensati con l'uso di colle sintetiche nocive;

Lavori pericolosi: quelli eseguiti su scale mobili o su ponti sospesi; accatastamento libero per un'altezza superiore ai 5 metri.

Art. 6.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

In relazione a quanto previsto dall'art. 35, penultimo cpv., del c.c.n.l., all'operaio che lavora con utensili di sua proprietà verrà corrisposta una indennità giornaliera di L. 20.

Art. 7.

DECORRENZA

Il presente accordo integrativo decorre dal 15 dicembre 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° DICEMBRE 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1953, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Addì 1° dicembre 1954

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Reggio Emilia;

la Camera Confederale del Lavoro (Sindacato Provinciale Lavoratori Legno e Artistiche), rappresentata dal sig. *Imovilli Walter*, Segretario, assistito dai lavoratori *Marmiroli Gaetano* e *Rozzi Renzo;*

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal signor *Ginelli Gastone*, Dirigente Ufficio sindacale;

la Camera Sindacale della U.I.L. — FENEA, rappresentata dal sig. *Amos Salvadori*, Segretario,

è stato stipulato il seguente Contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Reggio Emilia.

Art. 1.

QUALIFICHE OPERAI

Operai specializzati: sono gli operai adibiti a mansioni che richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica e quindi particolare perizia e attività, una sicura e completa conoscenza dei mezzi di lavoro, della materia posta in lavorazione e del disegno tecnico, sapendo interpretare anche se lavorano su materiale non tracciato.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

gli attrezzisti, che provvedono alla costruzione ed alla manutenzione degli attrezzi da lavoro;

i macchinisti, che avendo una perfetta conoscenza delle macchine le mettono a punto, eventualmente preparano, affilano e saldano le lame e i ferri, conoscono ed interpretano il disegno inerente alla lavorazione e su di esso eseguono con perizia qualsiasi lavoro;

gli ebanisti o falegnami provetti, che interpretando e sviluppando il disegno eseguono su di esso compiutamente e con perizia, senza alcuna guida, i lavori ad essi **affidati;**

lucidatori provetti, che eseguono qualsiasi lavoro ben finito di lucidatura su qualsiasi legno e sappiano preparare tinte e lavorazioni sia per se stessi che per gli operai delle categorie inferiori;

collaudatori pannelli e compensati, che avendo una perfetta conoscenza delle materie poste in lavorazione sappiano eseguire alla perfezione i lavori loro affidati;

gli ausiliari (meccanici, elettricisti, conduttori di caldaie con patente, ecc.) le cui mansioni rientrano o si assimilano a quelle degli operai specializzati.

Operai qualificati: sono gli operai che compiono lavori la cui corretta esecuzione richiede specifiche e comuni capacità tecnico-pratiche, e che, pertanto, eseguono a regola d'arte i lavori o sotto guida o con materiale già tracciato e preparato.

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

i macchinisti, che con la macchina loro assegnata eseguono qualsiasi lavoro che richieda specifica, se pur comune, perizia e precisione, o sotto guida o con materiale già tracciato e preparato;

i falegnami, che eseguono a regola d'arte i lavori loro affidati (come la costruzione di mobili e infissi) con perizia e precisione o sotto l'altrui guida o con materiale già tracciato e preparato;

i lucidatori, che eseguono a regola d'arte, seppure sotto l'altrui guida, i lavori loro affidati.

Operai comuni o manovali specializzati: sono coloro che compiono lavori che richiedono specifiche capacità, e che pertanto lavorano in ausilio ad operai della categoria superiore anhe presso macchine, e che, comunque, sono addetti ad operazioni complementari e preparatorie delle varie lavorazioni.

A titolo di esempio sono considerati operai comuni o manovali specializzati: gli *scortecciatori*.

Manovali comuni: sono coloro che sono addetti ad operazioni di manovalanza, trasporto, facchinaggio e pulizia.

Donne di 1ª categoria: sono le operaie provette che svolgono con particolare perizia e capacità tecnico-pratiche le lavorazioni al banco ed alle macchine.

A titolo di esempio: le tagliariniste a macchina, ecc.

Donne di 2ª categoria: sono in genere le operaie che volgono lavorazioni che richiedono una comune preparazione tecnico-pratica e che, comunque, svolgono lavori per i quali non è richiesta particolare perizia.

Donne di 3ª categoria: sono quelle che lavorano in ausilio ad operaie delle categorie precedenti o che sono addette ad operazioni di trasporto e pulizia.

Art. 2.

TRASFERTE

L'indennità sostitutiva prevista nel punto 2° del 1° comma dell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, resta così determinata:

L. 450 per il pasto meridiano;
» 450 per il pasto serale;
» 700 per il pernottamento.

Art. 3.

LAVORI PERICOLOSI E NOCIVI

Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale porta, scale mobili, ponti sospesi, nonchè la posa in opera degli infissi purchè l'effettuazione di tali lavorazioni sia fatta ad una altezza non inferiore a metri 5 dal suolo o dal pavimento.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, la produzione di agglomerati di sughero con catrame, nonchè le lavorazioni per lo svolgimento delle quali i lavoratori sono esposti alla azione di sostanze tossiche, riconosciute come tali dalle Autorità sanitarie, per le quali possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli all'integrità fisica de lavoritori stessi.

Ai lavoratori comandati a svolgere lavori considerati dal presente articolo pericolosi o nocivi, verrà corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo di paga conglobata.

Detta maggiorazione viene corrisposta limitatamente alle ore di effettiva prestazione in una delle lavorazioni sopra indicate.

Art. 4.

INDENNITÀ CONSUMO FERRI

In relazione a quanto previsto dall'art. 35, 6° cpv., del Contratto nazionale di lavoro, si conviene che qualora l'operaio lavori con utensili di sua proprietà, l'azienda gli corrisponderà una indennità di « consumo ferri » pari a 18 lire giornaliere.

Tale indennità sarà corrisposta all'operaio purchè questi sia munito della seguente dotazione minima di attrezzi i quali devono rispondere alle esigenze della lavorazione ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

una pialla;
due pialletti;
una tenaglia;
due martelli;
una sega a molla con lama di riserva;
una mezza sega;
sei scalpelli da taglio;
due cacciaviti;
una raspa;
una lima mezzatonda;
un trapano con mandrino con 6 punte;
due trivelli;
un raschietto con lame di riserva;
un bedano con relativi ferri.

Art. 5.

INDENNITÀ ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, poichè sia la città che la provincia di Reggio Emilia non sono riconosciute e dichiarate dalle competenti Autorità sanitarie zone malariche, non viene fissata alcuna indennità per tale titolo.

Si conviene però che qualora i lavoratori venissero inviati dalle aziende dalle quali sono dipendenti ad eseguire lavori in zone malariche, ai lavoratori stessi verrà corrisposta l'indennità prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore in quelle zone.

Art. 6.

DECORRENZA

Il presente Contratto provinciale decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà la stessa validità del Contratto colletrivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, di cui è parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 4 GIUGNO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

In Ferrara, addì 4 giugno 1957

tra

l'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara - Sezione Legno, rappresentata dal rag. cav. *Werther Villani*, assistito dal dott. *Goffredo Guiducci*

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dai signori *Grandi Achille* e *Ferrari Giuseppe*

il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie (S.U.L.L.A.V.), aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal signor *Borghini Luigi*;

l'Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (U.I.L.-Legno), rappresentata dal sig. *Franco Rossi*

viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie dei prodotti del Legno e del Sughero, stipulato in Roma il 24 luglio 1956, da valere per tutto il territorio della provincia di Ferrara per le Industrie del Legno di cui alla sfera di applicazione indicata nel Contratto nazionale stesso e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Operai specializzati: sono coloro che, con perizia e capacità, svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro spelializzazione e sanno — ove occorra — interpretare il disegno.

A titolo di esempio sono considerati « specializzati » i seguenti operai: : intagliatori - intarsiatori - doratori - laccatori - decoratori - tappezzieri - lucidatori - falegnami provetti - ebanisti - segantini (esclusi quelli delle fabbriche di imballaggi) - tagliatori del sughero - meccanici - attrezzisti - responsabili di macchine sfogliatrici, presse, seghe circolari ed a nastro - capi carrello - capi presse per pannelli - tranciatori - gruisti - collaudatori di compensati e pannelli.

Operai qualificati: sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco o alle macchine.

Sono, pertanto, considerati « qualificati », quegli operai indicati nella esemplificazione precedente, ma che eseguono il lavoro sotto guida o con materiale già tracciato e preparato.

Operai comuni (manovali specializzati): sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie o complementari, a mano o a macchina, per cui è richiesta una generica capacità e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori.

Sono quindi considerati operai comuni coloro che lavorano in ausilio ad operai delle categorie superiori o che sono comunque addetti ad operazioni elementari od ausiliarie delle varie lavorazioni.

A titolo di esempio sono operai comuni: i manovali di magazzino, gli addetti alle presse sfogliatrici e gli scortecciatori e gli addetti all'inchiodatura delle cassette per imballaggi.

Manovali comuni: sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto di materiale o eventuali altre mansioni che non richiedono alcuna pratica.

Operaie di 1ª categoria: sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per i quali sia richiesta abilità e perizia acquisita attraverso una normale specifica preparazione pratica.

Operaie di 2ª categoria: sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per i quali sia richiesta una generica competenza e capacità pratica.

A titolo di esempio sono considerate di 2ª categoria le donne addette all'inchiodatura delle cassette per imballaggi.

Operaie di 3ª categoria: sono quelle che in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggeri o eventuali altre mansioni di carattere elementare.

Nota a verbale. — Le parti concordano che agli operai i quali interpretano il disegno e che guidano e controllano il lavoro di altri operai venga corrisposta per

tutte le ore effettivamente lavorate una maggiorazione del 5% sulla paga oraria globale di fatto dell'operaio specializzato.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Per gli apprendisti valgono le norme di legge in materia.

In attesa che, ai sensi dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro venga concordata la regolamentazione contrattuale degli apprendisti, si conviene che in provincia di Ferrara la Tabella dei minimi di paga per gli apprendisti nei diversi periodi di tirocinio sia la seguente:

% paga minima contrattuale operaio qualificato

1ª Assunzione	1° Sem.	2° Sem.	3° Sem.	4° Sem.	5° Sem.	6° Sem.	7° Sem.	8° Sem.	Oltre
					Percentuali				
Anni 14 . .	15	20	25	30	50	65	75	90	100
Anni 15 . .	20	25	30	40	55	70	80	90	100
Anni 16 . .	25	30	35	45	60	75	85	90	100
Anni 17 . .	30	35	45	55	70	80	90	100	—
Anni 18 . .	35	40	50	65	80	90	100	—	—
Anni 19 . .	40	50	65	80	90	100	—	—	—
Oltre	50	60	75	90	100	—	—	—	—

Tutte le disposizioni di cui sopra s'intendono sostituite in ogni caso all'atto dell'entrata in vigore della emananda regolamentazione contrattuale.

Art. 3.

LAVORI DISAGIATI, NOCIVI E PERICOLOSI

Ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del Contratto nazionale di lavoro, sono considerati:

1) *Lavori di particolare disagio*:

a) lavorazioni sotto tettoie senza muri e quindi esposte alle intemperie;

b) lavorazioni in locali a temperatura artificialmente elevata (forni, ecc.).

2) *Lavori nocivi*:

a) verniciatura alla nitrocellulosa o a spruzzo;

b) produzione di agglomerati di sughero con catrame;

c) trattamento per la conservazione del legno a base di sostanze chimiche;

d) fabbricazione di compensati per quanto concerne l'incollaggio con le colle sintetiche.

3) *Lavori pericolosi*:

a) lavori su scale mobili tipo Porta o su ponti sospesi:

b) lavori che si svolgono all'esterno di edifici per la posa in opera di infissi ad altezza superiore ai metri 5: lavori all'interno di edifici limitatamente a quelli che si svolgono ad altezza superiore ai metri 7: accatastamento di legname ad altezza superiore ai metri 5.

Si conviene che agli operai addetti a tutti i lavori sopraindicati, limitatamente alla durata dei lavori stessi e qualora i medesimi si protraggano per oltre due ore, debba essere corrisposta una indennità del 10% sulla retribuzione globale (paga e contingenza).

Tale indennità, in deroga a quanto fissato dal citato art. 26 del C.C.N.L., viene confermata nella misura suindicata quale situazione di miglior favore esistente in questa provincia all'atto dell'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956.

L'indennità per i lavori disagiati, nocivi e pericolosi, non è cumulabile nel senso che non mette conto che un operaio venga, ad un tempo, adibito ad una lavorazione nociva e pericolosa, o pericolosa e disagiata, o nociva e disagiata, ecc.

Art. 4.

CONSUMO ATTREZZI

In relazione a quanto previsto dall'art. 35, 6 cpv. del Contratto nazionale di lavoro, si conviene che qualora l'operaio lavori con utensili di sua proprietà, l'Azienda gli corrisponderà a titolo di « rimborso consumo ferri » l'importo di L. 22 giornaliere.

Tale rimborso sarà concesso all'operaio purchè munito della seguente dotazione minima individuale di utensili i quali debbono rispondere all'esigenza del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

1 pialla;	8 scalpelli da taglio;
2 pialletti;	2 cacciaviti;
1 sponderuola;	2 raspe;
1 tenaglia;	1 lima tonda;
2 martelli;	1 trap. con mandrino;
2 seghe a telaio;	6 punte da trapano;
1 mezza sega;	2 raschietti;
	1 bedano.

Si conferma che resta peraltro impregiudicata la facoltà delle Aziende di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso per consumo ferri ai lavoratori.

Art. 5.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità di L. 24 giornaliere.

Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

MENSE AZIENDALI

Tenuto conto di quanto previsto in materia dall'articolo 31 del C.C.N.L. si lascia facoltà che in sede aziendale venga esaminata la possibilità di istituire le mense compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche delle singole Ditte.

Art. 7.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Le disposizioni del presente Contratto sono correlative ed inscindibili fra loro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente Contratto non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data della stipulazione del Contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto integrativo entra in vigore il 1° giugno 1957 e avrà la scadenza analoga a quella del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del Contratto nazionale stesso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 4 GIUGNO 1957, PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

In Ferrara addì quattro giugno millenovecentocinquantasette presso la Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara

tra

l'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara - Sezione Legno, rappresentata dal rag. cav. uff. *Werther Villani*, assistito dal dott. *Goffredo Guiducci*

e

il Sindacato del Legno della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentato dai sigg. *Grandi Achille* e *Ferrari Giuseppe*

il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie (S.U.L.L.A.V.), rappresentato dal sig *Borghini Luigi*

l'Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (U.I.L.-Legno), rappresentata dal signor *Franco Rossi*

si conviene che annualmente le Industrie del Legno della Provincia di Ferrara forniranno ai propri dipendenti operai un indumento protettivo di lavoro già confezionato.

Tale indumento consisterà in una tuta per i lavoratori addetti alle macchine, per i verniciatori, per i lucidatori fissi e per i facchini, mentre agli altri operai verrà fornito un grembiule in cintura.

Si conviene altresì che le aziende, in luogo degli indumenti protettivi suddetti potranno corrispondere una indennità sostitutiva vestiario comisurata in L. 10 (per la tuta) e in L. 4 (per il grembiule) per ogni giornata di effettivo lavoro.

Il presente accordo avrà la durata e validità analoga a quelle del Contratto integrativo provinciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1028.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Cuneo e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Unione Industriale e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale - C.I.S.L., l'Unione Italiana Lavoro - U.I.L.; e, in pari data, tra l'Unione Industriale e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per le zone del Verbano-Cusio ed Ossola, lo accordo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e il Sindacato Provinciale Industrie Estrattive, la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive, l'Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Cuneo, in data 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione lavorazione dei materiali lapidei;

— per le zone del Verbano - Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Cuneo e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 92. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addì 30 settembre 1959 in Cuneo,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE della Provincia di Cuneo, rappresentata dal sig. dott. ing. *Mario Catella*, Capo Sezione Marmi ed Estrattive, assistito dai signori *Gian Maria Carera*, geom. *Attilio Manassero, Riccardo Hess, Severino Carazza* e dal sig. *Giovanni Giacomino*, Capo Ufficio Sindacale dell'Unione stessa:

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Cuneo e Provincia, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giorgio Giraudo* e dal Funzionario sig. *Francesco Angeloni;*
l'UNIONE SINDACALE C.I.S.L. della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo Segretario, cav. *Roberto Bertolino, e dal Funzionario,* sig. *Renato Alberti:*
l'UNIONE ITALIANA LAVORO U.I.L. della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo Segretario sig. *Lino Arreghini;*

assistiti dai signori *Antonio Orioli, Giuseppe Fortunato* e *Giuseppe Stiari;*

Addì 30 settembre 1959 in Cuneo,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE della Provincia di Cuneo, rappresentata dal sig. dott. ing. *Mario Catella*, Capo Sezione Marmi ed Estrattive, assistito dai signori *Gian Maria Carera*, geom. *Attilio Manassero, Riccardo Hess, Severino Carazza* e dal sig. *Giovanni Giacomino*, Capo Ufficio Sindacale dell'Unione stessa:

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI - C.I.S.N.A.L., Unione Provinciale del Lavoro di Cuneo, rappresentata dal Reggente dell'Unione stessa sig. *Roberto Nazzareno Arzani;*

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1.

QUALIFICHE OPERAI

In relazione a quanto stabilito all'ultimo capoverso dell'art. 5 del c.c.n.l., si conviene di attribuire come in appresso le mansioni operaie:

LABORATORI

Operai specializzati:

Capi operai - capi squadra - scultori - figuristi - ornatisti - fioristi - puntatori - marmisti - montatori, posatori, mosaicisti di quarzite che, su disegno, eseguono lavori che richiedono particolare capacità - ausiliari specializzati.

Operai qualificati:

Marmisti, posatori, montatori, mosaicisti di quarzite - scalpellini - sbozzatori - modellatori - tornitori - fresatori frullonisti - lucidatori a mano e a macchina capaci di lucidare tutti i materiali lapidei - segantini armatori - rifilatori di quarzite - spaccatori di quarzite - segnatori di quarzite - ausiliari qualificati.

Operai comuni o manovali specializzati:

Segantini addetti alle segherie - addetti al filo elicoidale - addetti alle gru - imballatori - e incassatori - lucidatori non aventi ancora le capacità del qualificato - molatori di quarzite - sgrossatori di quarzite - addetti alla cernita del mosaico - addetti all'alimentazione macchine molitrici di quarzite.

Manovali comuni:

Uomini al piazzale - addetti ai trasporti - carico e scarico materiali - manovali in genere.

Donne:

1ª *categoria*: addette ricevimento e distribuzione materiale alle macchine;

2ª *categoria*: addette alle martellatrici;

3ª *categoria*: addette alla lavatura, ai lavori di pulizia e di manovalanza in genere.

CAVE

Operai specializzati:

Capi operai - ausiliari specializzati.

Operai qualificati:

Cavatori - minatori - tagliatori - scalpellini - filisti addetti alle macchine penetranti - teleferisti - lizzatori - riquadratori - spaccatori, segnatori di quarzite - ausiliari qualificati.

Operai comuni o manovali specializzati:

Filisti addetti al filo elicoidale - arganisti - teleferisti addetti piccole teleferiche per trasporto del materiale - sbozzatori - sgrossatori - addetti frantoi - addetti motori.

Manovali comuni:

Manovali in genere di cava e del piano caricatore - addetti trasporto - carico e scarico dei blocchi - terrazzieri - sterratori - manovali in genere.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 20 del c.c.n.l., gli operai addetti a lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, avranno diritto ad una indennità nella misura del 20% (venti per cento), da computarsi sulla paga base e sull'indennità di contingenza, salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende.

Art. 3.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo di lavoro entra in vigore a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione (30 settembre 1959) e si intende riferito al contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione materiali lapidei, del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DELL'11 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLE ZONE DEL VERBANO-CUSIO ED OSSOLA

Addì 1° ottobre 1959 in Verbania Intra,

nella Sede dell'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola

tra

l'Unione Industriali del Verbano, Casio ed Ossola, rappresentata dal proprio Direttore dott. *Filippo Ongarato,* assistito dal dott. *Aristide Prenna,* con l'intervento dei sigg. rag. *Danilo Dallori* della Società Graniti d'Italia, rag. *Giovanni Battista Moschini* della ditta Moschini & C., geom. *Gino Spezia* della ditta Maffioli Fratelli e ditta Maffioli Pio;

e

il Sindacato Provinciale Industrie Estrattive (F.I.L.I.E.) della provincia di Novara rappresentata dal sig. *Ernesto Licari* e sig. *Armando Sapini;*

la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal sig. *Dante Pezzana* e sig. *Ruggero Pozzoni;*

l'Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave (U.I.L.) di Novara, rappresentata dal sig. *Ettore Mighetto;*

si è stipulato il presente accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende esercenti nelle Zone del Verbano, Cusio ed Ossola l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

ADDETTI ALLE CAVE

Operai specializzati:

Tagliatori e spiodatori: lavoratori che mettono in taglio un masso su misura ed eseguono e portano a termine da soli tale lavorazione, con o senza l'uso dei martelli ad aria compressa.

Minatori e cavatori: addetti alla preparazione di qualsiasi mina su fune, con o senza l'uso di martelli ad aria compressa.

Filista armatore: lavoratore che guida ed esegue con responsabilità propria e completa l'armatura di qualsiasi tipo di taglio al monte.

Ausiliari: meccanico aggiustatore - autista meccanico - macchinista patentato.

Operai qualificati:

Tagliatori, spiodatori, cavatori.

Filista con la responsabilità relativa al taglio con filo elicoidale e che accudisce a tutte le operazioni, nessuna esclusa, inerenti a qualsiasi tipo di taglio, sia al monte che nel piazzale di cava, e collabora altresì sotto la guida di altri, all'armatura di qualsiasi taglio.

Gruisti in cabina sospesa.

Ausiliari: meccanico - autista conducente - fabbro.

Manovali specializzati:

Addetti agli argani, ai derrich, addetti alle manovre di cava con binde.

Manovali comuni:

Addetti allo sgombro di materiali di scarto e manovali in genere.

ADDETTI AI LABORATORI

Operai specializzati:

Scalpellini: addetti a qualsiasi lavoro su disegno od a qualsiasi sagomato che non sia di comune lavorazione.

Fresatori: che su disegno eseguono, a regola d'arte, con adeguata conoscenza della macchina, e degli abrasivi da usare, qualsiasi lavoro di particolare difficoltà e ricercatezza su qualsiasi materiale lapideo, comprese le sagome e cornici.

Tornitori: addetti ad eseguire lavori al tornio, qualsiasi tipo di colonna, lavori similari su disegno.

Ausiliari: meccanico aggiustatore - tornitore meccanico - macchinista patentato, autista meccanico.

Operai qualificati:

Scalpellini, fresatori, tornitori: addetti ai lavori inerenti a tali specifiche mansioni che eseguono e por-

rano a termine senza la competenza richiesta agli operai specializzati.

Lucidatori: che sono capaci di lucidare a macchina e a mano tutti i materiali lapidei con speciale competenza pratica.

Gruisti in cabina sospesa.

Filisti: addetti alla armatura, alla preparazione della macchina al filo per qualsiasi taglio.

Segantini: addetti all'armatura, alla preparazione della sega per qualsiasi taglio e funzionamento meccanico.

Ausiliari: meccanico - autista conducente fabbro - falegname.

Manovali specializzati:

Lucidatori: addetti alla lucidatura a mano o a macchina di lastre o bordi con o senza l'uso di macchine ad albero flessibile.

Segantini: addetti all'alimentazione del taglio o di aiuto ai segantini di categoria superiore.

Gruisti: addetti alla manovra ed alla manutenzione ordinaria.

Addetti agli argani.

Manovali comuni:

Addetti allo sgombro di materiali di scarto, manovali in genere.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'11 luglio 1959 gli operai addetti ai lavori speciali su scale aeree, funi in tecchia o ponti a sbalzo, su bilance o zattere, su mensole, ed in caso di soggezione d'acqua (piedi nell'acqua o stillicidio continuo) avranno diritto ad una indennità nella misura del 25% (da computarsi sulla paga base e indennità di contingenza) salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Aziende.

Art. 3.

DECORRENZA

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° luglio 1959 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151300) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 350